



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 11/03/2026

N.443
del registro determinazioni

**OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S.
CROCE - DECISIONE DI CONTRARRE.**

**In data 11/03/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
- premesso che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 s.m.i., (Codice), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante con apposito atto, adotta la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- considerato che:
 - è necessaria l'esecuzione di lavori di risanamento conservativo per l'adeguamento antincendio di reparti dell'ospedale S. Croce, confermati nel programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 e nell'elenco annuale 2026 (C.U.I.: L01127900049201900033), adottati con Deliberazione del Commissario straordinario n. 346/2025 del 31.12.2025;
 - i suddetti lavori sono caratterizzati da interventi di tipo omogeneo e di serialità da realizzare in ambiti con caratteristiche affini;
 - è opportuno individuare uno strumento che consenta alla Stazione appaltante di intervenire tempestivamente attivando all'occorrenza un operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto che si renderanno necessari, evitando l'indizione di più appalti e il conseguente frazionamento della spesa;
- tenuto conto dell'art. 58 del Codice relativo alla suddivisione in più lotti e rilevato che:
 - detta suddivisione non risulta economicamente conveniente, sia per motivi legati all'economia di scala che per l'ottimizzazione degli aspetti gestionali e legati alla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - l'unitarietà non limita la concorrenza alle piccole medie imprese e la scelta di un solo operatore economico permette di semplificare la programmazione e l'esecuzione dei vari interventi;
- preso atto che il quadro economico, predisposto ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.7 del Codice, prevede un importo complessivo stimato risulta pari a € 1.600.000,00, comprendente accantonamenti, spese e IVA, come di seguito sintetizzato:

Descrizione	Euro
Importo dei lavori a corpo, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.260.000,00
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Accantonamenti per imprevisti, accordi e incentivi	94.000,00
Spese tecniche e altre spese per pubblicità, contributo ANAC, arrotondamento	120.000,00
IVA 10% sui lavori	126.000,00
Importo somme a disposizione della stazione appaltante	340.000,00
Importo complessivo	1.600.000,00

- valutato di procedere alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice, con un solo operatore economico, allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 16, del Codice, l'importo massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti per l'intera durata dell'accordo quadro, è pari a € 1.260.000,00, IVA esclusa, ripartito nelle seguenti lavorazioni:

<i>Lavorazioni CPV</i>	<i>Categoria Classifica</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile</i>
Impianti tecnologici 45315000-8	OG 11 - III	610.000,00	48,41%	prevalente	sì – 49 %
Lavori edili e di muratura 45262500-6	OG 1 – II	395.000,00	31,75%	scorporabile	sì – 100 %
Lavori di installazione di ascensori 45313100-5	OS4 - I	255.000,00	19,84%	scorporabile	sì – 100%
totale		1.260.000,00	100,00		

- precisato che:
 - il suddetto importo totale comprende i costi della sicurezza previsti in € 15.000,00 e i costi della manodopera previsti in € 390.000,00 IVA esclusa;
 - alla conclusione dell'accordo quadro seguiranno uno o più contratti attuativi da stipulare a corpo ovvero misura sulla base dei singoli progetti esecutivi, i cui computi metrici estimativi saranno redatti utilizzando l'elenco prezzi unitari di riferimento in sede di accordo quadro, composto dal prezzario regionale e l'elenco prezzi aggiuntivi, nonché l'eventuale elenco prezzi integrativi del singolo contratto;
 - all'importo dei lavori sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara dall'operatore economico affidatario;
- atteso che l'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice disciplina l'affidamento tramite procedura negoziata senza bando, dei lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice, facendo salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice;
- ritenuto di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, per l'affidamento dell'accordo quadro in oggetto al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica improntata alla salvaguardia dei principi di risultato, concorrenza e trasparenza;
- rilevato che:
 - l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara composto dal prezzario della Regione Piemonte edizione 2025, che costituisce il prezzario di riferimento e da un elenco prezzi aggiuntivi già predisposti per la tipologia di opere da eseguirsi;
 - per garantire la massima celerità nell'affidamento del contratto, si esercita la facoltà dell'inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice, pertanto le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione che verrà comunque effettuata in maniera imparziale e trasparente sui primi 2 operatori economici in graduatoria;
 - ai sensi dell'art. 54 del Codice, trattandosi di procedura sotto soglia europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, nel caso in cui vi siano almeno cinque offerte ammesse, si procederà ad effettuare l'esclusione automatica delle offerte che

coincidono o superano la soglia di anomalia, secondo il calcolo del “metodo A” descritto nell’allegato II.2 al Codice;

- in applicazione dell’art. 108 comma 12, tenuto conto dell’inversione procedimentale, eventuali pronunce giurisdizionali intervenute successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non saranno rilevanti ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia delle offerte;
- a norma dell’art. 17, comma 3 e dell’allegato I.3 del Codice, il termine per la conclusione della gara condotta secondo il criterio del minor prezzo, è pari a cinque mesi a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara;
- considerato che la pubblicità del bando di gara e dell’avviso sull’appalto aggiudicato sono garantiti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici secondo le modalità contenute nel provvedimento ANAC n. 263 del 20.06.2023 e nel comunicato ANAC adottato con delibera n. 582 del 13.12.2023, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo all’avviso del processo di digitalizzazione;
- rilevato che la procedura di gara si svolgerà, attraverso l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica “Sintel”, realizzato da ARIA S.p.A. della Regione Lombardia;
- considerato che ai sensi dell’articolo 59 del Codice:
 - la durata massima dell’accordo quadro è stabilita in tre anni, decorrente dalla data della sua sottoscrizione, fatti salvi i termini di ultimazione che saranno previsti nei singoli contratti attuativi;
 - nell’ambito dell’accordo quadro, concluso con un solo operatore economico, i contratti attuativi sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso e non comportano in nessun caso modifiche sostanziali;
 - l’Azienda Ospedaliera potrà chiedere all’appaltatore, mediante contratti attuativi nel periodo di durata dell’accordo, interventi fino al raggiungimento dell’importo dell’accordo quadro;
 - l’appaltatore non potrà chiedere alcun indennizzo nel caso in cui l’Azienda Ospedaliera non utilizzi l’intero importo durante il periodo di validità dell’accordo quadro oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine;
- ricordato che:
 - ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Codice la Stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria;
 - ai sensi dell’art. 117, comma 1, del Codice nel caso di procedura avente ad oggetto un accordo quadro di cui all’art. 59 del Codice, l’importo della garanzia definitiva per l’operatore economico aggiudicatario è indicato nella misura del due per cento dell’importo dell’accordo quadro;
 - trattandosi di contratti attuativi sotto soglia europea, la garanzia definitiva di cui all’art. 53, comma 4, del Codice, è pari al 5 per cento dell’importo di ciascun contratto attuativo e non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia;
 - ai sensi dell’art. 125 del Codice, l’importo dell’anticipazione del prezzo sarà pari al 20 per cento del valore di ogni contratto attuativo;

- ai sensi dell'articolo 119 del Codice il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare nel limite del 49 per cento dell'importo della categoria OG11, per l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
- per le suddette motivazioni le prestazioni subappaltate non possono a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto;
- considerato che, ai sensi dell'art. 60 del Codice, sono previste le clausole di revisione dei prezzi le quali non apporteranno modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro e si attiveranno al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, fornitura o servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alla prestazione da eseguire;
- preso atto che è stato individuato responsabile unico del progetto il dott. ing. Giuseppe Stumpo (elenco annuale 2026);
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di avviare l'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), dell'art. 71 del Codice, per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere l'accordo quadro di cui all'art. 59 del Codice, per l'affidamento di lavori di adeguamento antincendio di reparti dell'ospedale S. Croce, per il costo complessivo stimato in € 1.600.000,00 così come dettagliato nel quadro economico riportato in premessa;
3. di demandare al responsabile unico del progetto la predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per l'avvio della procedura di cui al punto 2), per l'importo a base di gara pari ad € 1.260.000,00 oneri della sicurezza e costo della manodopera compresi, IVA esclusa, per la durata massima di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro;

4. di prendere atto che gli incarichi di progettazione nonché gli eventuali incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferenti ai singoli contratti attuativi dell'accordo quadro, potranno essere affidati con separate procedure anche a tecnici esterni alla S.C. Tecnico, in relazione all'entità dell'intervento da realizzare e al relativo importo dei lavori;
5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 1.600.000,00 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2026	ANTSC	1120214 A150214B	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 1.100.000,00
2027	ANTSC			€ 245.000,00
2028	ATEC			€ 255.000,00

6. di dare atto che la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento sarà indicata nei singoli atti di affidamento dei contratti applicativi dell'accordo quadro;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.